N. R.G. 85/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Antonino Fazio - Presidente
Dott.ssa Marta Lombardi - Giudice
Dott.ssa Angelica Bellei - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 85/2025 rg. PU da

ANTONIA POLENGHI - C.F. PLNNTN68E49C816M;

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2025 è stata proposta da ANTONIA POLENGHI domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste *ex* art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Piacenza, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Piacenza (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Firmato Da: ANGELICA BELLEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70563ae0dc35886b06457112c44ca887
Firmato Da: VINCENZO AUFIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: cfdf0e84d1738485085734 94df54f1e
Firmato Da: ANTONINO FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b5f705a04224395 79d831dff1ce84ff

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

L'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare "*le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*". In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dall'Organismo della Composizione della crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio dell'Emilia nella persona del dott. Andrea Scerrino, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni.

Firmato Da: ANGELICA BELLEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70563ae0dc35886b06457112c44ca887
Firmato Da: VINCENZO AUFIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: cfdf0e84d1738485085734 94df541e
Firmato Da: ANTONINO FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b5f705a04224395 79d831dff1ce84ff

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c, CCI).

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui "*l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*".

È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.

Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto dell'eccedenza dei redditi rispetto alla somma ritenuta necessaria al mantenimento – che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Si ritiene che siano stati posti in evidenza elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

[redacted]

[redacted]ogni valutazione in merito all'opportunità della loro esclusione dall'attivo della procedura (anche per loro eventuale qualifica alla stregua di beni insuscettibili di pignoramento ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d), CCI) in un momento successivo all'apertura della liquidazione controllata.

[redacted]

Firmato Da: ANGELICA BELLEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70563ae0dc35886b06457112c44ca887
Firmato Da: VINCENZO AUFIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: cfdf0e84d1738485085734 94df54f1e
Firmato Da: ANTONINO FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b5f705a04224395 79d831dff1ce84ff

[redacted]

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

[redacted]

gli eventuali redditi ulteriori (ulteriori mensilità; altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori. Il Liquidatore provvederà alla comunicazione del presente provvedimento ai soggetti eroganti gli emolumenti, i quali devono ritenersi edotti dell'inefficacia di pagamenti eccedenti l'importo come qui determinato.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli

Firmato Da: ANGELICA BELLEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70563ae0dc35886b06457112c44ca887
Firmato Da: VINCENZO AUFIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: cfdf0e84d1738485085734 94df54f1e
Firmato Da: ANTONINO FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b5f705a04224395 79d831dff1ce84ff

organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie, si considera opportuno confermare quale Liquidatore il dott. Scerrino Andrea, dotato della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli "crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento" (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) ("crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento"), posto che la liquidazione controllata non è uno "strumento" ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio 2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di

Firmato Da: ANGELICA BELLEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70563ae0dc35886b06457112c44ca887
Firmato Da: VINCENZO AUFIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: cfdf0e84d1738485085734 94df541e
Firmato Da: ANTONINO FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b5f705a04224395 79d831dff1ce84ff

sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **A**NTONIA POLENGHI, [redacted] (C.F. PLNNTN68E49C816M),

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Angelica Bellei

nomina

Liquidatore il dott. Andrea Scerrino, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Piacenza, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione

Firmato Da: ANGELICA BELLEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70563ae0dc35886b06457112c44ca887
Firmato Da: VINCENZO AUFIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: cfdf0e84d1738485085734 94df54f1e
Firmato Da: ANTONINO FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b5f705a04224395 79d831dff1ce84ff

alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della

ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;

- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e dei familiari (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;

Firmato Da: ANGELICA BELLEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70563ae0dc35886b06457112c44ca887
Firmato Da: VINCENZO AUFIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: cfdf0e84d1738485085734 94df54f1e
Firmato Da: ANTONINO FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b5f705a04224395 79d831dff1ce84ff

– chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 1.400,00 per dodici mensilità, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Piacenza, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile 7 ottobre 2026

La Giudice Relatrice
dott.ssa Angelica Bellei

Il Presidente
dott. Antonino Fazio

Firmato Da: ANGELICA BELLEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70563ae0dc35886b06457112c44ca887
Firmato Da: VINCENZO AUFIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: cfdf0e84d1738485085734 94df54f1e
Firmato Da: ANTONINO FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b5f705a04224395 79d831df1ce84ff